

DICHIARAZIONI

Forfettari: contributi previdenziali pagati e compensati nel modello Redditi

di **Fabio Garrini**

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Ai sensi del [comma 64 della L. 190/2014](#), i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dai contribuenti forfettari devono essere **dedotti prioritariamente dal reddito di impresa o di lavoro autonomo determinato in base al regime agevolato**, nei limiti in cui trovano capienza in tale reddito; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo del contribuente in base all'[articolo 10 Tuir](#) (quindi può essere riportata nel quadro RP tra gli oneri deducibili, al rigo RP21) previa indicazione nel rigo LM49.

Pertanto, tale aspetto è comune ad entrambi i regimi agevolati dichiarati accolti nel quadro LM: la modalità di deduzione dei contributi previdenziali in relazione all'attività avviene **direttamente nel quadro di formazione del reddito** che ne ha generato la debenza.

Detti **contributi** devono essere indicati con le seguenti **modalità**:

- nel **rigo LM7** vanno indicati i contributi che possono essere **dedotti dai contribuenti minimi**;
- nel **rigo LM35** vanno indicati i contributi che possono essere **dedotti dai contribuenti forfettari**.

La compensazione del credito contributivo

In base all'[articolo 17, comma 1, lettera n-bis, Tuir](#), sono soggetti a tassazione separata *“le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti”*. L'utilizzo di un credito in compensazione, da questo punto di vista, deve intendersi **equivalente al rimborso della medesima somma**.

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti previdenziali occorre, di fatto, dichiarare un **reddito imponibile**, in quanto tali contributi sono stati, in precedenza, oggetto di deduzione dal reddito del contribuente.

Ordinariamente tale gestione avviene tramite la compilazione del **rigo RM9**, con la doppia soluzione della tassazione ordinaria, ovvero della tassazione separata (che si ottiene flaggando l'apposito campo).

Quanto detto evidentemente vale nel caso di **contributi dedotti dal reddito complessivo** (quindi se essi sono stati indicati nel quadro RP); facendo invece riferimento ad un contribuente forfettario, al momento del pagamento detti contributi sono stati indicati nel quadro LM, quindi **hanno contribuito a ridurre il reddito sottoposto a tassazione sostitutiva**.

Risulta quindi **non corretta una loro indicazione nel quadro RM**.

Come chiarito [dall'istanza di interpello n. 400 del 09.10.2019](#), nel caso di utilizzo in compensazione dell'eccedenza Inps maturata nell'anno precedente, i forfettari recuperano a tassazione tale importo indicandolo nel **quadro LM**.

In particolare, secondo l'Agenzia tale importo non va considerato un componente positivo da indicare al rigo LM22, ma piuttosto occorre procedere alla **riduzione dei contributi previdenziali pagati e deducibili nell'anno**: quindi, operativamente, il quadro **LM35**, che normalmente accoglie i soli contributi deducibili pagati nell'anno, deve essere **decurtato dei crediti previdenziali usati in compensazione** nel corso della medesima annualità.

Si ipotizzi che il contribuente, in relazione ai **contributi previdenziali**, nel corso del 2021 abbia versato euro 1.000 di **primo acconto** ed euro 1.000 di **secondo acconto**, utilizzando in compensazione euro 500 di credito 2020 relativo ai contributi previdenziali; nel rigo LM 35 va indicata la differenza, pari ad euro 1.500.

Questa soluzione è del tutto condivisibile, ma **si scontra con alcune situazioni operative che generano altrettanti interrogativi**.

Si deve infatti evidenziare che, in merito ai contributi deducibili, le istruzioni alla compilazione del rigo LM35 precisano: *"Gli eventuali **contributi previdenziali versati e dedotti in anni precedenti, in costanza del regime forfettario**, e restituiti dall'ente previdenziale, sono assoggettati ad imposta sostitutiva nell'anno in cui avviene la restituzione"*.

Pertanto, tornando all'esempio precedente, si ipotizzi che il contribuente sia transitato al regime forfettario dal 2021, quindi il **credito previdenziale 2020 riguarda contributi che sono stati dedotti dal reddito complessivo** attraverso il transito dal **quadro RP**: in tale caso occorrerà indicare nel rigo LM35 solo gli **acconti** pagati nel 2021 (2.000) mentre il **credito** 2020 utilizzato in compensazione nel corso del 2021 andrà indicato nel **quadro RM**.

Lo stesso dovrebbe valere per i contributi dedotti a seguito di indicazione nel quadro RP in quanto **eccedenti rispetto al reddito dichiarato** nel rigo LM34; qualora si generasse un credito previdenziale, questo sarebbe in parte riferibile a contributi dedotti nel quadro LM e in parte a contributi dedotti nel quadro RP.

In caso di compensazione di tale credito la soluzione più ragionevole pare quella dell'**imputazione proporzionale**: con la medesima proporzione andrà tassato il credito compensato e quindi diviso tra LM35 (con segno negativo) e RM9.

A questo punto occorre chiedersi come gestire una situazione in cui i **contributi utilizzati in compensazione siano superiori ai contributi pagati nell'anno**.

Si pensi al caso descritto in precedenza, ma ipotizzando che il credito utilizzato in compensazione sia pari ad euro 2.200: sarà possibile indicare nel rigo LM35 un importo negativo di euro 200 ($1.000 + 1.000 - 2.200$), che quindi andrà ad **aumentare il reddito sottoposto a sostitutiva**? Oppure il rigo LM35 andrà **azzerato e la differenza dovrà essere gestita nel quadro RM**?

Sul tema l'Agenzia non si è espressa (la citata **risposta ad interpello n. 400/2019** nulla afferma **al riguardo**) ma non pare che tale rigo possa trasformarsi in una soluzione per tassare un reddito; si ritiene maggiormente condivisibile la soluzione di **tassare tale eccedenza nel rigo RM9**.